

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER IL PROCEDIMENTO

PER CONVALIDA DI SFRATTO

Preambolo

La materia locatizia, assieme alle esecuzioni e al diritto processuale, ha costituito il nucleo originario dal quale è scaturita l'esperienza dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, avviatasi nel 1994 sotto la felice denominazione di "Prassi Comune".

Ormai a distanza di vent'anni dall'avvio di quel laboratorio, la materia locatizia ha nuovamente fornito l'occasione di un momento di riflessione collettiva e condivisione, per alleviare le gravi difficoltà che accomunano il settore giustizia e l'economia del Paese.

Nel contesto del Protocollo per l'emergenza abitativa promosso dalla Prefettura di Bologna, che ha visto l'inedito coinvolgimento attivo di un numero elevato di soggetti istituzionali e del settore, l'Osservatorio ravvisa l'opportunità di rendere noti, nel contesto del presente Protocollo, i principali orientamenti giurisprudenziali che attualmente il Tribunale ritiene di dover seguire su questioni processuali nella fase sommaria dei procedimenti di locazione, allo scopo di poter concentrare l'attenzione sulla delicatezza dei temi oggetto di controversia, offrendo nel contempo alle parti un contesto di chiarezza e di generale intellegibilità operativa.

1. Ambito di applicazione

Il procedimento di convalida di sfratto può avere luogo solo in relazione a contratto di locazione, del quale è necessaria la produzione con prova della relativa registrazione. Nel caso di titolo diverso (per es. locazione finanziaria, affitto di azienda, godimento di alloggio di cooperative o della

Società Mutua per il Risanamento), il giudice dichiarerà l'inammissibilità del procedimento provvedendo sulle spese.

2. Legittimazione

La legittimazione attiva spetta anche solo a uno dei comproprietari dell'immobile locato, mentre sono litisconsorti necessari tutti i conduttori, salva prova scritta che il contratto di locazione sia risolto per uno di loro.

In caso di cessione del contratto di locazione ex art. 36 della legge n. 392/1978, la legittimazione passiva spetta al solo cessionario in relazione sia alla richiesta di convalida che alla richiesta di decreto ingiuntivo (cfr. successivo art. 16).

3. Giorno di udienza

I procedimenti di convalida vengono trattati solo di lunedì dinanzi ai giudici di volta in volta di turno. In caso di citazione per giorno diverso, sarà ordinata la rinnovazione della citazione.

4. Luogo di notifica dell'atto introduttivo

L'elezione di domicilio contenuta nel contratto è valida solo se si tratta dell'immobile locato destinato ad abitazione principale del conduttore.

La notifica non andata a buon fine presso il luogo di residenza può essere eseguita presso l'immobile locato se destinato ad abitazione principale quale presumibile domicilio o dimora del conduttore.

5. Notifica dell'intimazione ex art. 143 c.p.c.

È incompatibile con il procedimento di convalida la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; in tale ipotesi il giudice dichiara inammissibile il procedimento e sarà necessario riproporre la domanda ai sensi dell'art. 447 *bis* c.p.c.

6. Notifica dell'intimazione ex art. 140 c.p.c.

La notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è compatibile con il procedimento di convalida solo quando il destinatario è una persona fisica, anche quale legale rappresentante di persona giuridica; se l'avviso del deposito dell'atto non viene poi ritirato, è opportuna la produzione di certificato di residenza.

7. Notifica dell'intimazione alle persone giuridiche

Sono invalide le notificazioni alle persone giuridiche effettuate presso la loro sede ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nonché effettuate a mezzo posta se perfezionatesi per compiuta giacenza ex art. 8 della legge n. 890/1982. Sono invece valide le notificazioni così effettuate nei confronti della persona fisica, legale rappresentante dell'ente.

8. Avviso ex art. 660 c.p.c.

L'adempimento ex art. 660 c.p.c. è imprescindibile.

È sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato l'avviso.


Nella notifica a mezzo posta ex art. 7 della legge n. 890/1982 è sufficiente l'avviso ex art. 660 c.p.c., risultando superfluo l'invio della CAN di cui al comma 6 dell'art. 7 cit.

9. Notifica di citazione per udienza nel periodo feriale

In caso di udienza nel periodo di sospensione feriale, il giudice valuterà la sussistenza di elementi che inducano a ordinare la rinnovazione della citazione ex art. 663 co. 1 ultima parte c.p.c.

10. Rinnovazione della citazione

In caso di ordine di rinnovazione della citazione, si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo la notifica della precedente citazione unitamente a copia autentica del verbale di udienza.



11. Iscrizione a ruolo

È opportuna, per la migliore organizzazione delle udienze, l'iscrizione a ruolo della causa almeno entro il venerdì precedente l'udienza.

In caso di iscrizione a ruolo effettuata il giorno dell'udienza oltre le ore 9, nell'ipotesi di mancata comparizione dell'intimato verrà ordinata la rinnovazione della citazione.

12. Comparizione dell'intimato

L'intimato non comparso personalmente può essere rappresentato da un difensore munito di mero mandato scritto professionale o da persona, da identificarsi in udienza, munita del potere di rappresentarlo in virtù di procura anche non notarile scritta accompagnata da fotocopia del documento di identità dell'intimato; in mancanza di tale documentazione, potrà disporsi breve rinvio per la sua produzione o per la comparizione dell'intimato.

13. Rinvio fatti salvi i diritti di prima udienza

Può essere disposto rinvio dell'udienza su richiesta congiunta delle parti, o dell'attore in caso di mancata comparizione dell'intimato, salvi i diritti di prima udienza e dunque fermo il diritto dell'intimato di opporsi alla convalida o chiedere il termine di grazia all'udienza di rinvio.

14. Sanatoria della morosità nelle locazioni ad uso abitativo

In caso di pagamento delle somme indicate in citazione successivamente alla notificazione della citazione e anteriormente all'udienza, non esteso tuttavia alle spese legali, il giudice, non persistendo la morosità, non disporrà la convalida ma, se richiesto, dichiarerà cessata la materia del contendere e condannerà l'intimato al pagamento delle spese processuali con ordinanza avente valore di sentenza.

Il termine di grazia ex art. 55 della legge n. 392/1978, concedibile anche in virtù della mera esposizione delle ragioni di difficoltà di parte intimata, verrà concesso per sanare la morosità che,

per canoni e oneri accessori, interessi e spese legali, sarà maturata sino alla scadenza del termine medesimo.

In caso di sanatoria, non potrà pronunciarsi convalida in ragione di morosità maturata successivamente alla scadenza del termine ex art. 55 della legge n. 392/1978.

Se nel contratto è previsto il pagamento anticipato del canone senza indicazione del giorno di scadenza, il pagamento va inteso da effettuarsi entro il primo giorno del mese.

L'intimato, anche nel caso in cui contesti la morosità, potrà chiedere preliminarmente il termine di grazia al solo fine di evitare il provvedimento di rilascio, con riserva di ripetizione in altro giudizio delle somme versate. Non potrà invece avanzare richiesta di termine ex art. 55 della legge n. 392/1978 in via subordinata e condizionata all'accertamento dell'inesistenza in tutto o in parte del suo debito.

15. Sanatoria entro l'udienza della morosità indicata in citazione per le locazioni non abitative

Se il debitore sana la morosità indicata in citazione entro la prima udienza, il giudice non convalida lo sfratto e, se richiesto, dispone il mutamento del rito per decidere sulla domanda di risoluzione del contratto o sulle spese di lite.

16. Emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c.

Il difensore, se fa richiesta nell'atto di intimazione anche di emissione del decreto ingiuntivo, all'atto dell'iscrizione a ruolo deposita una ulteriore copia dell'atto di intimazione.

In questo caso dopo la convalida, se il difensore ha ribadito tale istanza, verrà emesso all'esito dell'udienza il richiesto decreto ingiuntivo, sulla base del **modulo allegato (n. 1)** al presente protocollo, per la morosità come maturata sino a quella data in relazione a canoni, oneri accessori ex art. 9 della legge n. 392/1978 e spese di registrazione, oltre che per i canoni a scadere.

L'ingiunzione può essere emessa solo nei confronti del conduttore e non anche dell'eventuale garante, né nel caso di cui all'art. 36 della legge n. 392/1978 nei confronti del cedente.

17. Spese processuali

In caso di licenza per finita locazione, le spese rimangono a carico dell'intimante.

Il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, è quello di una annualità di canone, in caso di sfratto per finita locazione, mentre, in caso di sfratto per morosità, è l'ammontare del debito esposto nell'atto di intimazione.

In caso di emissione di decreto ingiuntivo, lo stesso conterrà la liquidazione unitaria delle spese relative all'intero procedimento speciale.

In caso di convalida senza emissione del decreto ingiuntivo, il relativo provvedimento conterrà la condanna dell'intimato al pagamento delle spese.

I difensori sono invitati a indicare in udienza l'esatto ammontare delle anticipazioni.

La liquidazione delle spese sarà effettuata sulla base del **tariffario allegato (n. 2)** al presente protocollo.

Riflessi sul procedimento per convalida dell'applicazione del Protocollo Prefettizio

18. Sanatoria agevolata della morosità

Premesso che il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna hanno aderito all'**allegato Protocollo d'intesa (n. 6)** promosso dalla Prefettura, alla quale la Regione ha delegato la gestione di un fondo messo a disposizione per finanziare misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, il suddetto Protocollo prevede un contributo economico a fondo perduto per provvedere alla sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978.

Per consentire l'erogazione di tale contributo alla prima udienza del procedimento di convalida, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accesso al Protocollo (periodo di morosità non superiore a 12 mesi e importo massimo della morosità non superiore a € 8.000,00 per immobili situati nel Comune di Bologna, € 6.500,00 per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione

abitativa ed € 5.500,00 per tutti gli altri immobili), viene concesso, se l'intimato lo chiede e l'intimante è disponibile, un rinvio di un mese al fine di verificare in concreto la stipulazione di un accordo tra locatore e conduttore che prevede la rinuncia del locatore al 20% di quanto dovutogli, anche a titolo di spese legali liquidate in udienza, e l'erogazione al conduttore di un contributo a fondo perduto pari al 65% dell'ammontare residuo della morosità, qualora sussistano, oltre agli indicati requisiti oggettivi, anche i necessari requisiti soggettivi, tra cui il possesso documentato di una diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare residente nell'immobile locato.

Alla successiva udienza, alla quale devono comparire sia intimante che intimato, le parti comunicano se l'accordo è stato stipulato; in tale caso, viene disposto un rinvio per verificare l'adempimento delle parti agli obblighi assunti al fine di provvedere, in caso di verifica positiva, all'estinzione del giudizio.

Nell'ipotesi, invece, in cui l'accordo non venga stipulato, viene concesso all'intimato comparso in udienza il termine di grazia residuo, ottenuto detraendo dal termine di giorni 90 il numero dei giorni trascorsi dalla prima udienza.

19. Misura alternativa offerta dal Protocollo Prefettizio in sede di procedimento di convalida

Qualora l'intimato abbia reperito un nuovo immobile in locazione e abbia i requisiti soggettivi di cui sopra, può chiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi del deposito cauzionale previsto per il nuovo contratto di locazione, qualora prima della convalida pervenga a un accordo con il locatore in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa, il locatore rinuncia all'intero credito maturato nei confronti del conduttore; il contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

20. Intese preliminari

Anche al fine di usufruire della misura alternativa di cui all'art. 19 che precede, le parti in udienza possono sottoscrivere intese preliminari come da **modulo allegato (n. 3)** al presente protocollo.

Le intese preliminari sono finalizzate a un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, da stipulare entro una data stabilita con apposita successiva scrittura la quale preveda contestualmente, da parte del locatore, la rinuncia ai propri crediti e, da parte del conduttore, il rilascio dell'immobile libero da cose.

L'udienza verrà rinviata a data immediatamente successiva alla scadenza prevista per la risoluzione consensuale di cui sopra.

In caso di intervenuta conciliazione nei termini descritti, il giudice dichiarerà cessata la materia del contendere dando atto dell'intervenuto rilascio e, ai fini fiscali per gli immobili adibiti a uso abitativo, della mancata percezione da parte del locatore dei canoni di cui all'intimazione e successivi.

Viceversa, in caso di mancata conciliazione, il giudice convaliderà lo sfratto e, come previsto nel testo delle intese preliminari se la mancata conciliazione è imputabile al conduttore, fisserà per il rilascio termine non superiore a 30 giorni, salvi casi eccezionali, e autorizzerà il locatore a provvedere allo smaltimento in discarica di eventuali beni rinvenuti nell'immobile al momento dell'esecuzione dello sfratto, qualora non asportati dal conduttore entro il termine di 10 giorni dalla data dell'escomio forzato, considerandoli *res derelictae*.

21. Pubblicità del Protocollo Prefettizio

I difensori dei locatori intimanti promuoveranno la conoscenza del Protocollo Prefettizio, qualora ne sussistano i requisiti oggettivi, tramite la redazione dell'intimazione di sfratto per morosità sulla base del **modello allegato (n. 4)**, in cui viene prevista la notifica all'intimato, unitamente all'atto di citazione per la convalida di sfratto per morosità, del **depliant allegato (n. 5)**, elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile, che illustra le misure previste dal Protocollo Prefettizio.

La trattazione dei procedimenti così introdotti avverrà in via prioritaria nel caso in cui dall'intestazione dell'atto di intimazione emerga l'adesione al presente Protocollo Sfratti.

22. Misura alternativa offerta dal Protocollo Prefettizio in sede di esecuzione del provvedimento di convalida


Qualora l'intimato abbia reperito un nuovo immobile in locazione e abbia i requisiti soggettivi di cui sopra, può chiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi del deposito cauzionale previsto per il nuovo contratto di locazione anche dopo la convalida, prima della relativa esecuzione forzata; il contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

Allegati:

- 1) modulo per ingiunzione;
- 2) tariffario per liquidazione spese legali;
- 3) modulo per istanza congiunta di rinvio in sede di prima udienza su intesa preliminare tra le parti;
- 4) estratto di atto di intimazione;
- 5) *depliant* illustrativo del Protocollo Prefettizio;
- 6) Protocollo Prefettizio.

Bologna, 06 Novembre 2013

il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Sandro Callegaro



la Dirigente del Tribunale di Bologna, dott. Elena Barca



ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	- 6 NOV 2013
PROT. N. 1013	
DATA PROT.	- 6 NOV 2013

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 3869/E		
- 6 NOV 2013		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo



TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Visto l'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato da _____

a _____

in data _____ per l'udienza del _____

in relazione ad un contratto di locazione ad uso _____ sito in _____;

rilevato che alla suddetta udienza si è dato atto della persistenza della morosità;

atteso il separato provvedimento di convalida dell'intimazione di sfratto;

vista la richiesta dell'intimante di ingiunzione di pagamento;

visto l'art. 664 c.p.c.;

INGIUNGE

a _____

di pagare immediatamente a _____

la somma di _____ per canoni scaduti sino alla mensilità di _____ compresa, con gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo oltre i successivi canoni che matureranno fino alla esecuzione dello sfratto, oltre a _____

e di rifondere a parte intimante le spese della presente procedura liquidate in € _____

per anticipazioni ed € _____ per compenso professionale, oltre a CPA e IVA come per legge.

Avverte l'intimato che nel termine di 40 giorni può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione il decreto diventerà definitivo.

Dichiara il presente decreto esecutivo ex lege.

Bologna, _____

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

Da predisporre a cura del difensore

Da compilare in udienza

SCAGLIONE	COMPENSO CONVALIDA <u>SENZA</u> INGIUNZIONE	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	COMPENSO CONVALIDA <u>CON</u> INGIUNZIONE
Fino a 5.200,00	425,00	Spese per contributo unificato, diritto forfettario (all'attualità marca da €8,00), spese di notifica (intimazione, CAD, avviso ex art. 660 c.p.c.)	525,00
Fino a 8.000,00	650,00		750,00
Fino a 15.000,00	850,00		1.000,00
Fino a 25.000,00	1.000,00		1.200,00
Oltre	da 1.350,00		da 1.600,00

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Nel procedimento R.G. n° _____ promosso da:

con Avv. _____

contro

con Avv. _____

in punto a:

convalida di sfratto per morosità.

* * *

ISTANZA CONGIUNTA DI RINVIO IN SEDE DI PRIMA UDIENZA

SU INTESA PRELIMINARE TRA LE PARTI

Il sottoscritto Sig. _____ - locatore - assistito dal proprio
procuratore costituito Avv. _____ e il Sig.
_____ - conduttore - assistito dal _____

premesse:

- che con atto di citazione/intimazione notificato in data _____ il
locatore Sig. _____ relativamente all'appartamento sito a
_____ ha intimato al conduttore Sig.
_____ sfratto per morosità rubricato al R.G. _____

Tribunale di Bologna;

- che il conduttore non si oppone alla convalida e rinuncia al termine di grazia
ex art. 55 Legge 392/78;

- che ad oggi la morosità ammonta a complessivi Euro _____;

LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

– che le Parti hanno raggiunto la seguente intesa preliminare al fine della soluzione della controversia:

- il conduttore rilascerà al locatore l'immobile locato entro e non oltre il termine, ultimo e perentorio, del _____ unitamente ad ogni relativa pertinenza ed accessorio, libero e vuoto da cose di proprietà del conduttore e di persone, anche interposte, dichiarando beni relitti privi di valore e/o interesse alcuno per il conduttore medesimo, ogni eventuale oggetto lasciato in loco in sede di rilascio;
- contestualmente al rilascio dell'immobile locato il contratto di locazione verrà consensualmente risolto tra le Parti ad ogni effetto di legge con separata scrittura e dell'intervenuta risoluzione anticipata verrà data formale comunicazione al competente Ufficio Agenzia Entrate nei modi e forme di legge;
- il locatore, per sé e per i propri eventuali futuri aventi causa, dichiara, ora per allora, che qualora l'immobile locato venga rilasciato dal conduttore entro il suddetto termine essenziale, rinuncerà alla percezione dei canoni scaduti ed a scadere sino alla data di rilascio dell'immobile di cui sopra;
- le spese dell'intestato procedimento saranno integralmente compensate tra le Parti.

Quanto sopra premesso, i sottoscritti fanno formale e congiunta

ISTANZA

all'Ill.mo Sig. Giudice,

affinché la S.V. Ill.ma Voglia

- disporre differimento dell'intestata procedura, sempre in sede di prima udienza, compatibilmente ai carichi del proprio ruolo, entro i dieci giorni

LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

successivi al _____, data di rilascio dell'immobile concordata tra le Parti, al fine di verificare l'intervenuto su indicato accordo conciliativo e la conseguente cessazione della materia del contendere e per l'effetto dichiarare l'estinzione del procedimento, preso atto che le parti hanno concluso l'accordo di cui alla intesa preliminare sottoscritta alla precedente udienza

oppure

in caso di mancata conclusione dell'accordo per rifiuto del conduttore al
rilascio dell'immobile locato nel termine sopra indicato

la S.V. Ill.ma Voglia,

- emettere ordinanza di convalida dell'intimato sfratto per morosità con fissazione della data di esecuzione forzata ex art. 56 Legge 392/78 nel termine non superiore a giorni trenta (30);
- dichiarate res derelictae eventuali beni rinvenuti in loco in sede di escomio, autorizzare la proprietà dell'immobile allo smaltimento in discarica di eventuali beni lasciati in loco dal conduttore qualora non asportati dal conduttore medesimo entro il termine di giorni dieci (10) dalla data dell'escomio forzato.

Bologna, li

Il locatore Sig. _____

Il conduttore Sig. _____

INTIMA

al conduttore, res.te a ad ogni effetto di legge lo sfratto per morosità relativamente all'immobile da questi detenuto e di cui sopra in narrativa, con diffida al medesimo di riconsegnare detto immobile, con ogni sua pertinenza ed accessorio, libero e vuoto da cose e persone anche interposte,

CITA

il Sig., come sopra res.te a comparire avanti il Tribunale Civile Unificato di Bologna e più precisamente avanti il Giudice Unico nominando all'udienza che Questi terrà presso la propria Sede (Palazzo di Giustizia – Via Farini n° 1, Bologna) il giorno

ad ore di rito (ore 9)

con espresso invito a costituirsi nei modi, forme e termini di Legge e con avvertimento che se non compare o, comparendo, non si oppone, il Giudice convaliderà lo sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.

per ivi udire

CONVALIDARE il presente sfratto per morosità relativamente all'immobile di cui sopra in narrativa, ad ogni effetto di Legge, con fissazione ai sensi del disposto di cui all'art. 56 legge 27/07/1978 n° 392 della data di esecuzione del rilascio,

con invito

al Conduttore **di presentarsi all'udienza**, per usufruire dei benefici previsti dal "Protocollo d'Intesa" di cui al depliant allegato (erogazione di parziale contributo a fondo perduto, con possibilità di finanziamento di quota della morosità residua) in merito al

quale

il locatore dichiara

sin da ora la propria disponibilità:

- ad aderire al Protocollo d'Intesa di cui al depliant allegato che prevede la rinuncia del locatore alla percezione del 20% della morosità e il pagamento del debito residuo parzialmente finanziato con le modalità indicate nel depliant allegato;
- a valutare, in via alternativa in sede di udienza, un accordo col conduttore per il rilascio, a data certa ed improrogabile, dell'immobile locato a fronte della rinuncia del locatore al credito per i canoni insoluti;

Al fine di consentire al conduttore/intimato la maggior comprensione delle misure straordinarie attivate a sostegno della riduzione del disagio abitativo nel Protocollo d'Intesa 30/10/2012 promosso dalla Prefettura di Bologna, si allega depliant esplicativo,

AVVERTENDO

il conduttore intimato che la mancata comparizione del medesimo all'udienza di convalida può costituire motivo di riconoscimento di disinteresse al mantenimento della locazione e alla definizione della propria posizione debitoria e, conseguentemente, potrà comportare ragione per la richiesta al Giudice di fissazione del termine minimo di rilascio ai sensi dell'art. 56 Legge 392/78

**MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO
CONSEQUENTE A SFRATTI PER MOROSITÀ**

Se sei un inquilino che ha ricevuto uno sfratto per morosità,
o se sei un proprietario di casa che ha avviato uno sfratto a carico dell'inquilino, è possibile,

VENENDO IN UDIENZA

avere un sostegno concreto e sicuro: il cosiddetto

PROTOCOLLO SFRAATTI

promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Imola, ANCI Emilia-Romagna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati e Associazioni rappresentative degli inquilini e dei proprietari, istituti di credito e fondazioni bancarie

Tramite questa particolare convenzione è possibile ricevere un **contributo economico** e aiutare le famiglie colpite da sfratto per morosità a pagare il canone e consentire il mantenimento del contratto e il soddisfacimento delle aspettative dei proprietari, oppure a ricevere un sostegno per trovare una diversa abitazione in affitto.

E' un contributo per aiutare le famiglie in affitto a superare una fase di difficoltà conseguente alla crisi economica.

ACCORDO VOLONTARIO TRA LE PARTI

L'adesione al Protocollo comporta la conclusione di un **accordo volontario** tra il locatore e il conduttore, basato sulla consapevolezza dell'attuale crisi economica e sulle attuali condizioni del mercato immobiliare.

Tale accordo deve intervenire durante il procedimento per la convalida dello sfratto.

L'accordo prevede:

- ◆ che l'importo della morosità maturata alla data dell'udienza venga aumentato del 10% per spese legali
- ◆ che il locatore/proprietario rinunci al suo credito nella misura del 20% e - una volta ottenuto il pagamento - all'azione di sfratto
- ◆ che l'importo residuo della morosità venga coperto al 65% da un contributo a fondo perduto erogato dalla Provincia di Bologna, a valere su fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna, il tutto per un importo massimo di € 3.000,00 per gli immobili ubicati nel Comune di Bologna, di € 2.300,00 per gli immobili ubicati nella cintura bolognese e di € 2.000,00 per gli immobili ubicati nei restanti comuni della provincia
- ◆ che la somma residua sia pagata dal conduttore/inquilino, che per questo scopo potrà richiedere un finanziamento agli Istituti di Credito firmatari del Protocollo nella misura massima pari al 50% della somma dovuta.

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE

Locazioni ad uso abitativo con contratti registrati e con residenza del conduttore/inquilino nell'immobile oggetto del contratto,

Procedimento di sfratto per morosità non ancora convalidato, ovvero convalidato ma non eseguito,

Morosità non superiore a n. 12 mensilità e, in ogni caso, non superiore a € 8.000,00 per gli immobili situati nel Comune di Bologna, a € 6.500,00 per gli immobili situati negli altri Comuni ad alta tensione abitativa (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa) e a € 5.500,00 per gli immobili situati in tutti gli altri comuni della provincia,

Il conduttore/inquilino dovrà possedere una attestazione ISEE con valore I.S.E. non superiore a € 35.000,00 e con valore I.S.E.E. non superiore a € 17.500,00, non dovrà essere titolare di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento per quote pari o superiori al 50% su beni immobili ad uso abitativo situati nella provincia di residenza,

Il conduttore/inquilino che ha subito, a far tempo dal giorno 1 gennaio 2009, gli effetti diretti o indiretti della crisi economica, o è stato interessato da un evento che ha determinato la riduzione della capacità reddituale.

VANTAGGI PER LE PARTI PRESENTI IN UDIENZA

per l'inquilino

L'inquilino può continuare ad abitare nella stessa casa; ha una riduzione della morosità a suo carico; per saldare il debito riceve un finanziamento a fondo perduto pari al 65% della morosità (per un importo massimo di € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, di € 2.300 per quelli della cintura bolognese e di € 2.000 per gli altri comuni della provincia); per la metà della somma residua l'inquilino potrà chiedere un finanziamento agevolato alle Banche convenzionate.

per il proprietario

Il proprietario ha la certezza di ottenere in tempi brevi e certi l'80% del credito, accettando di rinunciare al 20% della morosità maturata dall'inquilino, e concludendo così l'azione di sfratto.

**In alternativa
CONTRIBUTO IN FAVORE DEL CONDUTTORE/INQUILINO
PER IL PAGAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI NUOVO IMMOBILE**

Qualora avesse reperito un nuovo alloggio, e possenga i requisiti prescritti, potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi della caparra prevista nel nuovo contratto di locazione, e purché sia ivi definito un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore:

- a. l'inquilino che prima della convalida addivenga ad un accordo col locatore, da presentare in sede giudiziale, in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa - pena l'esecuzione immediata e forzata per il rilascio dell'immobile - il proprietario rinunci all'intero credito maturato nei confronti dell'inquilino;
 - b. l'inquilino nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito.
- Il contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

Esempio

morosità:	€ 4.000,00
Contributo per spese legali pari al 10% della morosità	€ 400,00
Totale	€ 4.400,00
Quota del 20% cui il locatore rinuncia	€ 880,00
residuo da pagare	€ 3.520,00
contributo pubblico a fondo perduto del 65% sul residuo	€ 2.288,00
Rimanenza a carico del conduttore	€ 1.232,00
dei quali finanziabili dalle banche convenzionate sino a	€ 616,00

Per informazioni

SINDACATI INQUILINI

SUNIA 051 6087 100
SICET 051 256 734
UNIAT 051 554 076
CONIA 051 0414 877

ASSOCIAZIONI PROPRIETARI

APPC 051 6487 524 CONFABITARE 051238645
AIPI 051 331 418 UNIONCASA 051 433 551
ASPPi 051 277 111 UPPI 051 232 790



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

PROTOCOLLO D'INTESA PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA, TRA TRIBUNALE DI BOLOGNA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI BOLOGNA, COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, ISTITUTI DI CREDITO E FONDAZIONI BANCARIE, RECANTE MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO

Premesso che anche per l'anno 2012 nella provincia di Bologna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto avviati e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di ulteriormente accrescersi;

Che un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta ed indiretta della perdurante crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie;

Preso atto che il protocollo sottoscritto il 13 luglio 2011 prevedeva che le misure avessero carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2011, stabilendo altresì la necessità di una valutazione dell'esperienza maturata a tale data al fine di estendere le misure previste anche negli anni 2012 e 2013 secondo termini e modalità da definirsi in base alla suddetta valutazione;

Dato atto della proposta formulata dal Tribunale Ordinario di Bologna di continuare a favorire, nell'ambito delle procedure di convalida del provvedimento di rilascio forzato dell'immobile, la ricerca di soluzioni concordate tra inquilino e proprietario con la finalità di salvaguardare, ove possibile, il mantenimento dell'alloggio in presenza di condizioni che consentano ad entrambe le parti di addivenire ad una intesa per il normale ripristino o per il rinnovo del rapporto di locazione od in alternativa del rilascio a data certa dell'immobile da parte del conduttore a fronte dell'azzeramento del debito contratto nei confronti del locatore;

Valutato che nel periodo di dodici mesi di effettiva attività operativa del protocollo è stata rilevata la necessità di snellire, per quanto possibile, le procedure, al fine di accelerare l'erogazione delle misure attivate, nonché di estendere le situazioni soggettive connesse direttamente od indirettamente agli effetti della crisi economica per le quali le suddette misure possano essere attivate, ed infine di aumentare la percentuale di intervento della contribuzione a valere sul fondo di salvaguardia, prevedendo pari e proporzionale riduzione dell'intervento delle linee di credito bancarie sostenute dal fondo di garanzia delle fondazioni aderenti;

Ritenuta l'opportunità di estendere le misure previste secondo termini e modalità di seguito indicati anche per l'anno 2012 e 2013, aggiornando il predetto protocollo;

Considerato che la Regione Emilia Romagna, nel confermare la messa a disposizione del fondo di € 400.000, previsto in relazione al Protocollo del 13 luglio 2011, incrementerà detto fondo di un importo pari ad Euro 100.000 per l'anno 2012, riservandosi di incrementarlo ulteriormente, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale, nel corso dell'anno 2013, ed ha assentito all'utilizzo dello stesso per l'erogazione di contributi a fondo perduto;

6

col
A
Ab
Alleg. 100

[Handwritten marks]

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Considerato che le Fondazioni Del Monte di Bologna e Cassa di Risparmio di Imola hanno parimenti confermato, con la necessaria riduzione secondo i termini di cui al presente protocollo, della disponibilità, per tale nuovo periodo, delle somme stanziare quale Fondo di garanzia in favore degli Istituti di Credito aderenti al citato atto;

Tenuto conto che su tali possibilità le associazioni dei proprietari e le associazioni sindacali degli inquilini firmatarie della presente intesa hanno espresso il loro favorevole parere;

Attesa la condivisione dell'iniziativa manifestata da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comuni di Bologna e Imola, ANCI, Fondazioni bancarie e istituti di credito, già firmatari del precedente protocollo del 13 luglio 2011, nonché dall'Ordine degli Avvocati di Bologna;

al

Con il presente accordo si conviene

di avviare una nuova fase, aggiornando e modificando il Protocollo del 13 luglio 2011 e confermando che i fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e dalle sopra citate Fondazioni confluiscono rispettivamente in un Fondo di salvaguardia e in un Fondo di garanzia finalizzati a realizzare misure di sostegno abitativo alle famiglie che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito di un evento intervenuto a partire dal 1° gennaio 2009.

Le misure previste hanno validità fino al 31/12/2013.

Alla predetta data, i soggetti firmatari dell'accordo valuteranno l'opportunità di prevedere la loro estensione a tutto il 2014, eventualmente nei termini e con le modalità che l'esperienza nel frattempo maturata consiglierà.

Accor - per Acc

ART. 1 - FINALITA' DEL FONDO DI SALVAGUARDIA

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota contributiva della Regione Emilia Romagna pari a € 400.000, incrementato per l'anno 2012 di ulteriori 100.000 Euro stanziati dal medesimo Ente Territoriale, e gestito dalla Provincia, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini che, a causa di un evento intervenuto a far data dal 1° gennaio 2009, hanno subito una riduzione della capacità economica da cui è scaturita una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione.

[Handwritten signature]

ART. 2 - BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso al fondo gli inquilini quando ricorrono i seguenti presupposti:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per la quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero quelli per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- periodo massimo di morosità non superiore a 12 mesi;
- importo massimo di morosità non superiore ad € 8.000 per immobili situati nel comune di Bologna, € 6.500 per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa; € 5.500 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio;
- possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dal 1° gennaio 2009, ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
- possesso di un reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000, valore I.S.E.E. non superiore ad € 17.500;
- l'inquilino non deve risultare titolare di diritti di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati nella provincia di residenza.

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La morosità complessiva, aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate, viene decurtata nella misura del 20%, cifra a cui il proprietario rinuncia.

Il rimanente 80% è coperto per il 65% da un contributo a fondo perduto che, in ogni caso, non può essere superiore ad € 3.000 per gli immobili ubicati a Bologna, € 2.300 per quelli ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, ed € 2.000 per gli altri immobili.

L'erogazione del suddetto contributo è subordinata alla condizione che a quella data non sia ancora superata la metà della durata del contratto e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL DEBITO RESIDUO

La quota rimanente - così come determinata all'art. 3 del presente protocollo - deve intendersi esclusivamente a carico dell'inquilino, che dovrà restituire l'importo dovuto in un'unica soluzione.

A tal fine, l'inquilino potrà chiedere agli istituti bancari che sottoscrivono il presente protocollo l'apertura di una linea di credito che copra fino ad un massimo del 50% della somma residua.

Tale finanziamento, erogato al tasso di provvista ed integralmente garantito dal Fondo di garanzia di cui al successivo art. 5 (restando con ciò superata l'esigenza da parte degli istituti di credito della verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti c.d. di bancabilità), dovrà essere restituito con rate da 18 e fino a 48 mensilità, a scelta dell'inquilino, secondo modalità da definirsi direttamente con la Banca interessata.

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Analogamente, al fine di consentire un più incisivo accompagnamento dell'inquilino verso una situazione di piena autonomia nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il canone di locazione, l'interessato potrà chiedere, per un anno, un finanziamento mensile, alle stesse condizioni sopra specificate, pari al 30% del canone di locazione. L'eventuale mancato pagamento delle rate del prestito concesso per tre mensilità comporterà la revoca del finanziamento e la richiesta, da parte dell'Istituto di credito, di recupero sul Fondo di garanzia.

ART. 5 - FONDO DI GARANZIA

Viene ridotto del 30% l'importo delle somme messe a disposizione per il Fondo di Garanzia dalle Fondazioni bancarie firmatarie del Protocollo stipulato in data 13 luglio 2011. Il Fondo di cui al presente articolo, gestito dalla Provincia di Bologna, garantisce i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini nella loro totalità; a tal fine, le Fondazioni versano alla Provincia il 5% delle somme rispettivamente messe a disposizione per il protocollo, per la costituzione di un fondo di cassa, che, in caso di mancata restituzione del finanziamento ricevuto da parte dell'inquilino, verrà utilizzato per il rimborso delle somme spettanti all'istituto di credito erogatore.

All'esaurimento a seguito di utilizzo, le Fondazioni si impegnano a ricostituire il fondo di cassa con le medesime modalità sopracitate.

ART. 6 - CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste dal presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2, dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui agli artt. 3 e 4; l'assunzione dell'obbligo da parte dell'inquilino di corrispondere al proprietario la somma residua, quale risultante dagli artt. 3 e 4 citati, in una unica soluzione con la precisazione se intenda avvalersi del finanziamento di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino.

ART. 7 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA

Qualora avesse reperito un nuovo alloggio, e possedga i requisiti di cui all'art. 2, potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari a due terzi della caparra prevista nel nuovo contratto di locazione, e purchè sia ivi definito un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore:

- l'inquilino che prima della convalida addivenga ad un accordo col locatore, da presentare in sede giudiziale, in base al quale, a fronte del rilascio dell'immobile a data certa - pena l'esecuzione immediata e forzata per il rilascio dell'immobile - il proprietario rinunci all'intero credito maturato nei confronti dell'inquilino;



Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

- b. l'inquilino nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito.

Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile.

ART. 8 - PROCEDURA

Nel rispetto del protocollo operativo allegato al presente atto, di cui fa parte integrante, l'accordo sottoscritto dalle parti - che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni ed organizzazioni di categoria - dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile.

Il Giudice, preso atto dell'accordo di cui all'art. 6 intervenuto tra le parti, concede un termine di grazia, al termine del quale, verificato che sono soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

La fruizione delle misure di sostegno di cui al presente Protocollo costituirà elemento di valutazione da parte del Giudice competente qualora il beneficiario delle stesse dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione ai fini di una più rigorosa valutazione nella concessione del termine di grazia della nuova procedura.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La concessione dei contributi di cui al presente accordo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

[Handwritten signatures and initials]

[Vertical signature on the right: A. Rossi]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

PROTOCOLLO OPERATIVO

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie definite con il presente protocollo, i soggetti firmatari si impegnano a realizzare le seguenti azioni:

PREFETTURA DI BOLOGNA:

- svolge una azione di monitoraggio sull'applicazione del protocollo anche attraverso l'istituzione di un specifico osservatorio;
- promuove la conoscenza del Protocollo attraverso il sito web istituzionale;
- al termine del periodo di applicazione del protocollo, renderà disponibili i dati relativi alla sua applicazione;
- promuoverà, ove se ne ravvisi l'opportunità, le azioni necessarie volte alla prosecuzione degli interventi per l'anno 2014.

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- conferma la messa a disposizione della somma di Euro 400.000 e stanziamenti ulteriori Euro 100.000 per l'anno 2012, quale contributo a fondo perduto per le finalità previste dal presente protocollo;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- definisce con la Provincia di Bologna le modalità di amministrazione del Fondo.

PROVINCIA di BOLOGNA:

- gestisce il Fondo di salvaguardia secondo le modalità definite con la Regione;
- gestisce il Fondo di garanzia, ed il relativo fondo cassa versato dalle Fondazioni bancarie, secondo le modalità stabilite nel presente atto;
- verifica i requisiti di ammissibilità alle misure straordinarie definite con il protocollo, d'intesa con i competenti Servizi del comune di residenza dell'inquilino.
- comunica mensilmente alla Prefettura i dati relativi alle domande di accesso pervenute al Fondo;
- individua un referente per la raccolta delle domande di accesso al Fondo e per la relativa istruttoria;
- promuove la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterrà opportuna;
- promuove la conoscenza del protocollo tra tutti i Comuni della provincia.

COMUNI della provincia di BOLOGNA:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- promuovono la conoscenza del protocollo presso i servizi sociali dei quartieri;
- raccolgono le domande di accesso alle misure e verificano d'intesa con la Provincia la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

- assicurano la presenza di un referente del Comune il giorno dell'udienza al fine di collaborare all'avvio dell'istruttoria di cui al presente accordo, con particolare riguardo agli aspetti finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

TRIBUNALE di BOLOGNA:

- gestisce in un'unica aula e in un'unica giornata settimanale (lunedì) le udienze di tutte le convalide di sfratto da abitazioni in locazione per morosità richieste dai proprietari;
- alla prima udienza di convalida dello sfratto il Giudice concede un rinvio, a scomputo del complessivo termine di grazia previsto dalla normativa vigente, per consentire alle parti di ricercare un accordo nell'ambito delle linee definite dal presente Protocollo, informandole sulle possibilità dallo stesso offerte;
- alla nuova udienza il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo che deve essere depositato dalle parti unitamente all'attestazione della Provincia circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 verificati d'intesa con i competenti Servizi del Comune di residenza dell'inquilino, fissa un termine di grazia al termine del quale, verificato l'adempimento delle parti agli obblighi assunti, dichiara cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio;
- qualora il beneficiario del contributo dovesse risultare nuovamente inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione, il Giudice valuterà tale circostanza ai fini della concessione del termine di grazia nella nuova procedura esecutiva.

ISTITUTI di CREDITO:

- erogano il finanziamento eventualmente richiesto ai sensi del presente accordo con la massima urgenza;
- individuano due referenti per ogni istituto competenti a ricevere le istanze di finanziamento.

FONDAZIONI BANCARIE:

- con il presente atto, viene ridotto del 30% l'importo delle somme messe a disposizione con il Protocollo stipulato il 13 luglio 2011 dalle Fondazioni Bancarie per il Fondo di Garanzia. A seguito di tale riduzione, mettono a disposizione del citato Fondo, per le finalità previste dal presente Protocollo, rispettivamente Euro 140.000 la Fondazione del Monte di Bologna ed Euro 35.000 la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; versano alla Provincia di Bologna il 5% delle somme messe a disposizione del protocollo (rispettivamente, Fondazione del Monte di Bologna € 7.000, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola € 1.750), per la costituzione di un fondo di cassa, che verrà utilizzato per il rimborso agli istituti di credito in caso di mancata restituzione da parte dell'inquilino dei finanziamenti erogati;
- si impegnano a ricostituire il fondo di cassa presso la Provincia al suo esaurirsi a seguito di utilizzo.
- si dà atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna si è riservata di sottoporre l'adesione al presente Protocollo a valutazione positiva del prossimo Consiglio di Amministrazione, trattandosi di impegno pluriennale.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA:

- promuove la conoscenza del protocollo e sensibilizza i propri iscritti in merito ai benefici derivanti dal medesimo;
- a tal fine, invita anche i propri iscritti ad allegare all'intimazione di sfratto, inviata al conduttore moroso, un depliant descrittivo delle principali misure previste dal protocollo.

SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- assicurano l'assistenza ai proprietari che vogliono avvalersi del protocollo.

SINDACATI ED ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INQUILINI:

- promuovono la conoscenza del protocollo attraverso il sito web istituzionale ed ogni altra iniziativa di comunicazione esterna che riterranno opportuna;
- raccolgono le domande di accesso al Fondo e le inoltrano alla Provincia;
- assistono l'inquilino fin dalla prima udienza per l'accesso alle misure ed, altresì, nella eventuale fase di richiesta del finanziamento, svolgendo anche una eventuale azione di accompagnamento agli sportelli bancari.

Bologna, 30 ottobre 2012

[Handwritten signatures and initials]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

Prefettura di Bologna

Prefetto Angelo Tranfaglia

Angelo Tranfaglia

Tribunale Ordinario di Bologna

Presidente Francesco Scutellari

Francesco Scutellari

Regione Emilia-Romagna

Direttore Generale Prog. Territoriale Enrico Cocchi

Enrico Cocchi

Provincia di Bologna

Vice Presidente Giacomo Venturi

Giacomo Venturi

Comune di Bologna

Assessore alle Politiche Abitative Riccardo Malagoli

Riccardo Malagoli

Comune di Imola

Assessore alla Casa Ivan Vigna

Ivan Vigna

ANCI

Direttore Gianni Melloni

Gianni Melloni

Ordine degli Avvocati di Bologna

Presidente Sandro Callegaro

Sandro Callegaro

Fondazione del Monte di Bologna

Giuseppe Chili

Giuseppe Chili

Giuseppe Chili

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Vice Presidente Giorgio Valvassori

Giorgio Valvassori

Giorgio Valvassori

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

UniCredit Banca

Marco Vinicio Zanella

Marco Vinicio Zanella

Cassa di Risparmio di Bologna

Claudio Ciavarella

Claudio Ciavarella

CGIL

Mauro Colombarini

Mauro Colombarini

CISL

Giovanni Delucca

Giovanni Delucca

UIL

Gianfranco Martelli

Gianfranco Martelli

APPC - ASCOM

Debora Lolli

Debora Lolli

APII

Loretta Grazia

Loretta Grazia

ASPPI

David Pierinelli

David Pierinelli

CONFABITARE

Alberto Zanni

Alberto Zanni

CONIA

Tiziano Maramotti

Tiziano Maramotti

[Handwritten signature]

[Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

UNIONCASA

Gaetana Tola

Gaetana Tola

UPPI

Andrea Casarini

Andrea Casarini

UNIAT

Alberto Braghetta

Alberto Braghetta

SICET

Amarilli Ubaldini

Amarilli Ubaldini

SUNIA

Mauro Colombarini

Mauro Colombarini

Bologna, 30 ottobre 2012

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]